

Nicht löschen bitte "" !!

Made by Stoupa & Partners AG, Münsingen; 25. September 2008, Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Modifica del 18 agosto 2010

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 14 febbraio 2007¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929
(2010)³ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 cpv. 1 e 3

1 Sono vietati la fornitura, la vendita, l'esportazione e il transito di beni giusta l'allegato 1, compresi le tecnologie e i software, destinati alla Repubblica Islamica dell'Iran.

3 Sono vietati servizi di ogni genere, compresi l'assistenza finanziaria, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari e gli investimenti in relazione con la fornitura, la vendita, l'esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione o l'impiego di beni giusta l'allegato 1.

Art. 1a Divieto di fornire e acquisire materiale d'armamento e materiale affine

1 Sono vietati l'acquisizione, l'importazione, il transito e la mediazione di materiale d'armamento d'ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari, nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio provenienti dalla Repubblica Islamica dell'Iran.

¹ RS 946.231.143.6

² RS 946.231

³ S/RES/1737 (2006), S/RES/1747 (2007), S/RES/1803 (2008) e S/RES/1929 (2010); consultabili al seguente indirizzo Internet dell'ONU: www.un.org/documents/scres.htm

2 Sono vietati la fornitura, la vendita, l'esportazione e il transito di carri armati, autoblinde, sistemi d'artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco, navi da guerra, missili e sistemi missilistici, nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio destinati alla Repubblica Islamica dell'Iran.

3 È vietata la fornitura di formazione tecnica, mezzi finanziari o assistenza finanziaria, consulenza, altri servizi o assistenza in relazione con la fornitura, la vendita, l'esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni giusta il capoverso 2.

Art. 1b Divieto di partecipazione

1 Alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nel capoverso 2 è vietato acquisire partecipazioni a imprese che:

- a. operano nell'estrazione dell'uranio;
- b. sviluppano, fabbricano o impiegano beni, compresi le tecnologie e i software, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu)⁴ e all'allegato 2, parte 1 dell'OBDI;
- c. sviluppano, fabbricano o impiegano beni, compresi le tecnologie e i software, in relazione con missili balistici che possono trasportare armi nucleari.

2 Il divieto di partecipazione concerne le seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni:

- a. il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran;
- b. i cittadini iraniani nonché le imprese e le organizzazioni registrate nella Repubblica Islamica dell'Iran o soggette alla sua giurisdizione;
- c. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b;
- d. le imprese e le organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b.

Art. 3a Divieto di adempimento di determinate richieste

È vietato adempiere richieste delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se dette richieste hanno un nesso con un contratto o un affare la cui esecuzione è ostacolata o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'ambito delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010):

- a. il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran;
- b. persone fisiche, imprese e organizzazioni con sede nella Repubblica Islamica dell'Iran;
- c. persone fisiche, imprese e organizzazioni giusta gli allegati 3 e 4;

⁴ RS 732.11

- d. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone, imprese o organizzazioni menzionate nelle lettere a–c.

Art. 4 cpv. 1 e 2

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a, 1b, 2 e 3a. Essa notifica al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU e all'Agenzia internazionale per l'energia atomica la fornitura di beni, compresi le tecnologie e i software, in conformità alle risoluzioni 1737 (2006) e 1803 (2008).

² *Abrogato*

Art. 6 cpv. 1

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 1b, 2, 3a o 3b è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

II

La presente modifica entra in vigore il 19 agosto 2010⁵.

18 agosto 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris
Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

⁵ La presente ordinanza è già stata pubblicata in via straordinaria il 18 agosto 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).